

DELIBERA N. 7/2025

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA

XXX / FASTWEB XXX

(GU14/708627/2024)

Il Corecom Emilia-Romagna

NELLA riunione del 20/02/2025;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, di seguito denominato *Regolamento*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/23/CONS;

VISTA la delibera n. 339/18/CONS, del 12 luglio 2018, recante “*Regolamento applicativo sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche tramite piattaforma Concilia-Web, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, dell’Accordo Quadro del 20 novembre 2017 per l’esercizio delle funzioni delegate ai Corecom*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/23/CONS;

VISTA la legge regionale 30 gennaio 2001, n. 1, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re. Com.)*”;

VISTO il nuovo Accordo Quadro concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni, sottoscritto il 20 dicembre 2022 fra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative e delle Regioni e delle Province autonome;

VISTA la nuova Convenzione per il conferimento della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta in data 28 febbraio 2023;

VISTA l'istanza di XXX del 12/10/2024 acquisita con protocollo n. XXX del 12/10/2024;

VISTA la relazione istruttoria del Responsabile di Settore, dott. Gino Passarini;

UDITA l'illustrazione svolta nella seduta del 20/02/2025;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante lamenta i seguenti problemi nei confronti di Fastweb XXX (di seguito Fastweb), dichiarando, nell'istanza introduttiva del procedimento (depositata in data 12/10/2024; l'udienza di conciliazione si è svolta in data 26/09/2024), quanto segue.

“... cliente Fastweb e fruitore del servizio fibra, a partire dal 27/12/2023 subiva la completa interruzione del servizio.

Parte istante procedeva ad aprire innumerevoli ticket di guasto, tra i quali si segnalano quelli del 07/03/2024 - n. XXXXXX, del 16/03/2024 - n. XXXXXX, del 31/05/2024 - n. XXXXXX, del 17/06/2024 - n. XXXXXX, del 29/06/2024 - n. XXXXXX, del 26/07/2024 - n. XXXXXX, del 02/08/2024 - n. XXXXXX, del 15/06/2024 - n XXXXXX, del 18/06/2024 - n. XXXXXX, del 20/06/2024 (XXXXXX.1).

A maggior aggravio di quanto già rappresentato deve evidenziarsi che, in totale assenza di erogazione del servizio, Fastweb emetteva ben 8 fatture di euro 33,90 ciascuna (All.2), così per un totale di euro 271,20, corrisposte in buona fede ma integralmente contestate.

Considerata la mancata risoluzione del disservizio, parte istante procedeva a richiedere formale disattivazione del contratto, tramite apposito strumento messo a disposizione da Fastweb nella propria applicazione.

L'utente provvedeva poi a contattare il sottoscritto difensore Avv. XXX (Unione dei XXX), per tutelare i propri diritti.”.

Ciò premesso, l'istante richiede:

a) Indennizzo per completa interruzione del servizio Fibra, ex art.6 dell'Allegato A alla D.347/18/CONS in combinato disposto con l'art.13 comma 2 dell'Allegato A alla D.347/18/CONS, dal 27/12/2023 al 15/08/2024, per un totale di 233 giorni;

b) Indennizzo per mancata risposta ai reclami, ex art.12 dell'Allegato A alla D.347/18/CONS nella sua misura massima;

c) Ripetizione dei canoni corrisposti in riferimento al periodo di disservizio, per un totale di otto fatture di euro 33,90 ciascuna, così per un importo complessivo di euro 271,20;

d) Annullamento di eventuali morosità pendenti;

e) Chiusura del contratto di abbonamento in esenzione spese;

f) Rimborso per spese di assistenza e procedura.

Quantifica i rimborsi o indennizzi richiesti in euro 3.000.

Segnala i seguenti disservizi:

1. Interruzione della linea per motivi tecnici (data interruzione: 27/12/2023, data riattivazione: 15/08/2024);

2. Contestazione fatture (data reclamo: 27/12/2023);

3. Mancata/tardiva risposta a reclami (data reclamo: 27/12/2023, data riscontro: non risolto).

2. La posizione dell'operatore

Fastweb, con memoria in data 28/10/2024, rileva la parziale infondatezza dell'avversa istanza per le ragioni di seguito esposte.

“Sulla richiesta di indennizzo per interruzione dei servizi.

La pretesa è parzialmente infondata in quanto i disservizi, effettivamente subiti dal XXX, non sono stati ininterrotti.

Invero, le producende schermate tecniche dimostrano che tali disservizi si sono verificati nei periodi che seguono:

Incident XXXXXX aperto il 31/12/2023 chiuso il 18/01/2024 = 13 giorni lavorativi;

Incident XXXXXX aperto il 31/05/2024 chiuso il 06/06/2024 = 5 giorni lavorativi;

Incident XXXXXX aperto il 01/07/2024 chiuso il 01/08/2024 = 23 giorni lavorativi;

Incident XXXXXX aperto il 03/08/2024 chiuso il 09/08/2024 = 5 giorni lavorativi.

Cosicché i giorni suscettibili di essere indennizzati (al netto dei termini contrattualmente previsti per l'intervento tecnico) sono 34 che si traducono nella somma complessiva di € 476,00.

Sulla richiesta di indennizzo per mancata risposta al reclamo (nella misura massima).

Tale richiesta è infondata.

Difatti, a fronte del reclamo inviato alla Fastweb il 29.06.24, l'operatore ha dato riscontro il 26.08.24: con soli 13 giorni di ritardo indennizzabili nella misura di € 32,50.

Si specifica che il predetto riscontro è stato trasmesso all'indirizzo email che l'utente ha inteso indicare al momento della firma del contratto (cfr. proposta di abbonamento allegata).

Sulla richiesta di rimborso dei canoni corrisposti nel periodo di disservizio.

Anche tale richiesta è infondata in quanto gli indennizzi previsti dalla delibera richiamata da controparte, applicati su dei disservizi che non hanno certamente avuto carattere di continuità, hanno lo scopo di compensare e, dunque, assorbire la richiesta di restituzione dei canoni pagati.

Solo a margine, dunque, va rilevato che, ove tale richiesta fosse meritevole di essere accolta, essa andrebbe presentata innanzi all'autorità giudiziaria in quanto qualificabile come risarcimento del danno e ripetizione dell'indebito: materia che sfugge dalla competenza dell'intestata autorità amministrativa.

Sulla richiesta di annullamento di eventuali morosità.

Tale richiesta, del tutto generica, è infondata in quanto meramente esplorativa ed andrà, pertanto, respinta.

Sulla richiesta di chiusura del contratto.

La richiesta di chiusura del contratto, così come formulata dall'utente, non può essere accolta.

Vero è, infatti, che tale chiusura può essere ottenuta mediante invio di regolare disdetta a seguito della quale l'operatore avvia la chiusura del ciclo di fatturazione addebitando i costi di chiusura come previsti dall'Agcom.

Per le su esposte ragioni, Fastweb, dichiarandosi disponibile a riconoscere all'utente un indennizzo complessivo di € 510,00, chiede che il Corecom adito, ove la predetta offerta non fosse ex adverso accettata, liquidi in favore di quest'ultimo una somma pari, inferiore o comunque non superiore a quella oggetto di proposta transattiva.”.

3. La replica dell'istante

L'istante, con memoria di replica del 02/12/2024, evidenzia quanto segue.

Preliminarmente, rileva che, per tutto quanto non espressamente contestato, la ricostruzione dei fatti, per come resa dall'istante, debba ritenersi confermata dal convenuto Gestore.

Evidenzia ulteriormente come abbia contestato il disservizio subito attraverso una serie infinita di reclami, che di seguito riporta:

- Incident XXXXXX aperto il 31/12/2023 (vedasi memoria difensiva di Fastweb S.p.A.);
- Ticket di guasto n. XXXXXX del 07/03/2024 (vedasi all.1 all'istanza GU14);
- Ticket di segnalazione n. XXXXXX del 16/03/2024 (vedasi all.1 all'istanza GU14);
- Ticket n. XXXXXX del 31/05/2024 (vedasi all.1 all'istanza GU14);
- Segnalazione n. XXXXXX del 17/06/2024 (vedasi all.1 all'istanza GU14);
- Ticket di guasto n. XXXXXX del 29/06/2024 (vedasi all.1 all'istanza GU14);
- Incident XXXXXX aperto il 01/07/2024 (vedasi memoria difensiva di Fastweb S.p.A.);
- Ticket di guasto n. XXXXXX del 26/07/2024 (vedasi all.1 all'istanza GU14);
- Ticket n. XXXXXX del 02/08/2024 (vedasi all.1 all'istanza GU14);

- Incident XXXXXX aperto il 03/08/2024 (vedasi memoria difensiva di Fastweb XXX).

IN MERITO ALLA COMPLETA INTERRUZIONE DEI SERVIZI

Sul punto, richiama il costante orientamento dell'Autorità (cfr delibera Agcom 95/18/CIR) secondo cui l'onere della prova sulla consistenza del disservizio e sulla sua risoluzione ricade sull'operatore.

Ciò premesso, rileva che il convenuto Gestore non ha assolto all'onere probatorio sullo stesso ricadente e volto a testimoniare l'erogazione dei servizi nel periodo compreso tra il 27/12/2023 ed il 15/08/2024, così per un totale di 233 giorni.

Ed invero, in spregio alla più essenziale e pacifica normativa civilistica circa la prova dell'esatto adempimento, Fastweb XXX nulla ha prodotto, rilevato o eccepito.

Anzi! La stessa Fastweb XXX ha confermato e documentato l'esistenza delle segnalazioni di guasto (talune ultronee rispetto a quelle documentate da parte istante) datate 31/12/2023, 31/05/2024, 01/07/2024, 03/08/2024.

A ben vedere, l'unico ed estremo sforzo difensivo del Gestore è quello di aver asserito una più o meno tempestiva riparazione dei guasti segnalati.

Tuttavia, quanto affermato da Fastweb XXX. nella propria memoria difensiva rimane una mera asserzione di parte non suffragata da alcun elemento probatorio.

Ed infatti, ribadisce che nulla è stato prodotto circa la tempestiva risoluzione dei guasti, nulla circa l'asserito ripristino del funzionamento dei servizi – come ex adverso affermato – e nulla, ancora, circa la presenza di traffico volto a smentire la ricostruzione di parte istante.

A tal proposito, stigmatizza la condotta recriminatoria posta in essere da Fastweb XXX sottolineando che il Gestore in parola, nonostante fosse ampiamente a conoscenza della persistenza dei disservizi segnalati dall'Utente, si limitava a chiudere arbitrariamente i diversi ticket di segnalazione, senza risolvere definitivamente le problematiche più volte reclamate.

A conforto di quanto predetto, deve infatti evidenziarsi la continuità con la quale i numerosi reclami sono stati inoltrati (oltre alle numerose segnalazioni documentate dalla stessa Fastweb XXX).

Per le argomentazioni ut supra rappresentate, reitera tutte le richieste avanzate nell'istanza GU14 in oggetto.

IN MERITO ALLA MANCATA RISPOSTA AI RECLAMI

Sul punto, Fastweb si è limitata a dichiarare che “a fronte del reclamo inviato alla Fastweb il 29.06.24, l’operatore ha dato riscontro il 26.08.24: con soli 13 giorni di ritardo indennizzabili nella misura di € 32,50”.

A tal riguardo, l’istante evidenzia come se da un lato vi sia una chiara ammissione relativa alla corretta ricezione del reclamo datato 29/06/2024 (peraltro, uno dei tanti), dall’altro non viene documentata alcuna prova di avvenuto riscontro.

A ben vedere, nella propria memoria difensiva, Fastweb si limita alla produzione di una mera schermata di sistema, dalla quale non si rileva né la data in cui il cliente sarebbe stato contattato, né la modalità dell’asserito contatto; appare dunque evidente come non sia presente prova di invio del riscontro, né prova dell’avvenuta ricezione da parte dell’utente.

Sulle schermate di sistema non può inoltre sottacersi come le stesse siano denotate da un carattere evidentemente autoreferenziale e che le stesse, in nessun modo, possano aver pregio giuridico.

Secondo pacifica e consolidata giurisprudenza civilistica un documento di autoproduzione non può in nessun caso costituire prova dell’esatto adempimento, nel momento in cui questa viene prodotta ed utilizzata dallo stesso soggetto che ne è autore.

In altri termini, appare indubbio che una prova “autoreferenziale”, ove riconosciuta valida, snaturerebbe la stessa natura e concetto di prova, tenuto conto della potenziale manipolabilità della stessa.

Ulteriormente, sebbene si tratti di un principio giuridico ovvio, ma, proprio per questo, solo raramente espresso dalla giurisprudenza, occorre ricordare che la stessa VI Sezione civile della Suprema Corte di Cassazione (con la sentenza n. 8290/2016 pubblicata il 27.4.2016) ha di recente affermato che “un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa né determina inversione dell’onere probatorio”.

Ciò “nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltretché alla sua esistenza”.

Quanto sopra affermato ha trovato ampio riscontro anche nelle pronunce AGCOM in seno alle quali è stato chiaramente ribadito che l’assolvimento dell’onere informativo nei confronti dell’utente non può essere documentato dal Gestore tramite le schermate del proprio sistema essendo che, quest’ultimo, non fornisce alcuna prova di avvenuta comunicazione all’utente, ovvero, in altri termini, alcuna prova che tali comunicazioni abbiano effettivamente raggiunto l’utente.

Alla luce delle superiori argomentazioni, deve pertanto concludersi per una cristallina responsabilità del Gestore Fastweb XXX anche in ordine alla mancata risposta ai reclami.

In conclusione, avendo dimostrato e documentato i gravi inadempimenti del convenuto Gestore, l'istante chiede l'accertamento delle responsabilità in capo ad esso e, per l'effetto, l'accoglimento di tutte le richieste di indennizzo avanzate in atti, nonché di ogni eventuale, diversa ed ulteriore fattispecie di indennizzo ritenuta ricorrente.

4. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dall'istante sono parzialmente accoglibili, come di seguito precisato.

La richiesta sub a) è accoglibile.

In tema di ripartizione dell'onere della prova deve applicarsi il seguente principio: il creditore che agisce per l'adempimento, tipicamente l'utente, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto, cioè l'operatore, è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.

In altri termini, in caso di contestazione di inadempimento, incombe sul debitore l'onere di dare adeguata e specifica prova riguardo all'effettiva consistenza e regolarità della prestazione.

Ne consegue che, qualora tale onere probatorio non venga assolto, deve per l'effetto ritenersi l'inadempimento contrattuale dell'operatore.

Ebbene, in merito alla fattispecie in esame, a fronte di quanto riferito dall'istante (“... cliente Fastweb e fruitore del servizio fibra, a partire dal 27/12/2023 (e fino al 15/08/2024) subiva la completa interruzione del servizio. Parte istante procedeva ad aprire innumerevoli ticket di guasto ...”), l'operatore non risulta avere fornito adeguata prova di quanto riportato in memoria (“i disservizi, effettivamente subiti dal XXX, non sono stati ininterrotti”), essendosi limitato a depositare, non già, ad esempio, documentazione idonea a comprovare un'effettiva fruizione del servizio da parte dell'istante in relazione ai periodi in contestazione, bensì semplici schermate tecniche estratte dai propri sistemi, attestanti presunte risoluzioni del disservizio lamentato, alle quali, peraltro, come correttamente evidenziato nella memoria di replica, non può essere attribuita valenza probatoria, specialmente se contestate da controparte.

I fatti denunciati dall'istante si ritengono, dunque, confermati, il chè fonda il diritto del medesimo al riconoscimento dell'indennizzo di cui all'art. 6, comma 1, dell'allegato A alla delibera n. 347/18/CONS.

Dalla memoria di replica dell'istante emerge come la prima (identificabile come tale) segnalazione di disservizio sia avvenuta in data 31/12/2023 (v. "Incident XXXXXX aperto il 31/12/2023").

Tale circostanza trova piena conferma nella memoria di Fastweb (v. identico inciso "Incident XXXXXX aperto il 31/12/2023"), pertanto la suddetta data può essere assunta quale dies a quo del lamentato disservizio (v. art. 13, comma 1, dell'allegato A alla delibera n. 347/18/CONS, ai sensi del quale "Nelle fattispecie contemplate dagli articoli 6, 8, 9 e 11, il calcolo dell'indennizzo è effettuato tenuto conto della data di presentazione del reclamo da parte dell'utente").

Quale dies ad quem può invece assumersi il 15/08/2024, indicata dall'istante, sia nel Formulario GU14 sia nella memoria di replica, quale data di definitiva risoluzione del disservizio, circostanza rispetto alla quale l'operatore non risulta avere prodotto alcuna evidenza probatoria di diverso segno (tale non risulta essere, come detto, la schermata di sistema prodotta, relativa ad "Incident XXXXXX aperto il 03/08/2024" ed asseritamente "chiuso il 09/08/2024").

Pertanto, in considerazione dell'arco di tempo indennizzabile (gg. 228), e trattandosi di servizio fornito su banda ultra-larga, l'utente ha diritto ad un indennizzo pari alla somma di euro 1.824,00 (milleottocentoventiquattro/00), a norma dell'art. 6, comma 1, in combinato disposto con l'art. 13, commi 1 e 2, dell'allegato A alla delibera n. 347/18/CONS (euro 6 pro die, aumentati di 1/3 (banda ultra-larga) x gg 228).

La richiesta sub b) è accoglibile.

Risulta agli atti come l'istante abbia inoltrato svariate segnalazioni di disservizio (ivi compresa quella del 29/06/2024, richiamata dall'operatore in memoria e dallo stesso asseritamente riscontrata in data 26/08/2024), la prima delle quali in data 31/12/2023 (circostanza confermata anche da Fastweb).

Peraltro, alla luce della documentazione in atti (ovvero: semplici schermate di sistema, come tali non costituenti prove, attestanti avvenute risoluzioni delle problematiche segnalate, nonché riscontro al succitato reclamo del 29/06/2024), a nessuna di esse l'operatore risulta, in realtà, avere fornito riscontro, il chè fonda il diritto dell'istante al riconoscimento dell'indennizzo di cui all'art. 12, comma 1, dell'allegato A alla delibera n. 347/18/CONS.

La richiesta è, in particolare, accolta a partire dal giorno 15/02/2024 (data di inoltro della prima segnalazione, aggiunti i 45 giorni entro i quali il gestore deve fornire riscontro ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'allegato A alla delibera n. 347/18/CONS) fino al giorno

26/09/2024 (data di svolgimento dell'udienza di conciliazione, prima occasione di interlocuzione tra le parti).

Pertanto, in considerazione dell'arco di tempo indennizzabile (gg. 225), l'utente ha diritto ad un indennizzo pari alla somma di euro 300,00 (trecento/00), a norma dell'art. 12, comma 1, del suddetto allegato A.

Ai fini del calcolo dell'indennizzo, si è considerata la sola prima segnalazione inoltrata (in data 31/12/2023), e non anche le successive, vertenti sullo stesso disservizio, stante il disposto del comma 2 dell'art. 12 del suddetto allegato A, ai sensi del quale

“L'indennizzo di cui al comma 1 è computato in misura unitaria indipendentemente dal numero di utenze interessate dal reclamo e anche in caso di reclami reiterati o successivi, purché riconducibili al medesimo disservizio.”.

La richiesta sub c) è parzialmente accoglibile, stante l'accoglimento della richiesta di cui al precedente punto a).

Fastweb è tenuta al rimborso (agli atti non vi è prova di effettivo pagamento, il quale tuttavia non risulta contestato dall'operatore) delle fatture saldate dall'istante (al netto dei “Costi Offerta Mobile”, non oggetto della presente vertenza) relativamente al periodo di accertato disservizio (31/12/2023 - 15/08/2024), ai sensi dell'art. 20, comma 4, dell'allegato B alla delibera n. 194/23/CONS (“L'Organo Collegiale, ove riscontri la fondatezza dell'istanza, con il provvedimento che definisce la controversia ordina all'operatore di adottare le misure necessarie a far cessare la condotta lesiva dei diritti dell'utente e, se del caso, di effettuare rimborsi di somme risultate non dovute nonché di corrispondere gli indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità.”).

La richiesta sub d) non risulta accoglibile, stante l'evidente genericità della stessa.

La richiesta sub e) è accoglibile.

Fastweb, così come richiesto dall'istante, è tenuta ad accordare la chiusura del contratto in esenzione spese, stante l'accertato mancato rispetto degli standard di qualità previsti dallo stesso, nonché delle regole della Carta dei servizi (recesso per “giusta causa”).

La richiesta sub f) non è accoglibile.

Per costante orientamento Agcom, le spese sostenute per la risoluzione delle controversie tramite piattaforma Conciliaweb, comprese quelle per l'assistenza di un Legale, non sono riconosciute trattandosi di procedura completamente gratuita (ex multis, delibere nn. 223/20/CIR, 220/20/CIR e 208/20/CIR).

Pertanto, restano a carico della parte che ha inteso avvalersi di un professionista le relative spese.

Per questi motivi il Corecom all'unanimità

DELIBERA

1. Accoglie parzialmente l'istanza di XXX nei confronti di Fastweb XXX per le motivazioni di cui in premessa.

2. Fastweb XXX è tenuta a corrispondere all'istante i seguenti importi, maggiorandoli degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione della presente istanza:

I. euro 1.824,00 (milleottocentoventiquattro/00), a norma dell'art. 6, comma 1, in combinato disposto con l'art. 13, commi 1 e 2, dell'allegato A alla delibera n. 347/18/CONS;

II. euro 300,00 (trecento/00), a norma dell'art. 12, comma 1, dell'allegato A alla delibera n. 347/18/CONS;

III. il rimborso delle fatture saldate dall'istante (al netto dei "Costi Offerta Mobile", non oggetto della presente vertenza) relativamente al periodo di accertato disservizio (31/12/2023 - 15/08/2024).

3. Fastweb XXX, inoltre, così come richiesto dall'istante, è tenuta ad accordare la chiusura del contratto in esenzione spese.

4. Fastweb XXX è tenuta, infine, ad ottemperare alla presente delibera, dandone, contestualmente, comunicazione a questo Ufficio, entro il termine di 30 giorni stabilito dall'art. 20, comma 4, dell'allegato B alla delibera n. 194/23/CONS.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Bologna, 20/02/2025

Firmato digitalmente

IL PRESIDENTE

Giancarlo Mazzuca